

# INDIVIDUO E COLLETTIVITÀ: TRA AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

Lezioni della Scuola di  
Cittadinanza Torino-Cuneo 2022

A CURA DI  
LUCA IMARISIO  
GIORGIO SICHERA  
GIORGIO SOBRINO



UNIVERSITÀ  
DI TORINO



Università di Torino  
Dipartimento di Giurisprudenza

**INDIVIDUO E COLLETTIVITÀ:  
TRA AUTONOMIA E  
RESPONSABILITÀ**

A CURA DI

**LUCA IMARISIO  
GIORGIO SICHERA  
GIORGIO SOBRINO**

*Lezioni della Scuola di Cittadinanza 2022  
Torino-Cuneo*

## NOTICE OF COPYRIGHT

*Individuo e collettività: tra autonomia e responsabilità* edited by Luca Imarisio, Giorgio Sichera, Giorgio Sobrino is licensed under [CC BY-ND 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).



IN COPERTINA: FOTOGRAFIA TRATTA DA GETTY IMAGES

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO | UNIVERSITY OF TURIN

[Collane@UniTO](mailto:Collane@UniTO)



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI TORINO



Università di Torino  
Dipartimento di Giurisprudenza

A CURA DI | EDITED BY

Luca Imarisio – Giorgio Sichera – Giorgio Sobrino

Maggio 2023, Torino | Università degli Studi di Torino

ISBN 9788875902513

## INDICE

Introduzione al volume.....ii

*Lezioni della Scuola di Cittadinanza 2022*

*Primo incontro*

La via italiana alla laicità tra giusto procedimento e conformità ai principi dell'ordinamento giuridico, di Roberto Cavallo Perin ..... 8

L'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole: la laicità tra autonomia e responsabilità, di Anna Maria Poggi.....17

Brevi note sui simboli religiosi nelle scuole: per una laicità forte nel segno della democrazia e del pieno sviluppo della persona, di Alessandra Algostino ..... 24

L'educazione civica: appunti sulla legge n. 92 del 2019 e sui docenti che possono essere coinvolti, di Eva Desana ..... 36

Forme di presenza del fenomeno religioso nella scuola pubblica. I riti e l'abbigliamento religioso, di Maria Chiara Ruscazio..... 46

*Secondo incontro*

Paternalismo penale e reati sessuali, di Paolo Caroli..... 59

Responsabilità penale e controllo penale tra liberalismo e paternalismo: le scelte individuali in tema di salute individuale e di fine vita, di Anna Costantini ..... 69

Paternalismo penale e stupefacenti: il delicato confronto tra libertà del singolo e tutela degli interessi della collettività, di Sara Prandi .. 90

### *Terzo incontro*

Digitalizzazione e transizione ecologica, di Rosario Ferrara.....	103
PNRR e transizione energetica, di Anna Porporato.....	106
La transizione digitale della Pubblica Amministrazione nel PNRR: le coordinate del sistema, di Edoardo Ferrero.....	117
Il PNRR tra digitalizzazione e transizione ecologica, di Anna Grignani .....	130

### *Quarto incontro*

I doveri di solidarietà in materia fiscale: elogio delle tasse, di Francesco Pallante .....	143
Si fa in fretta a dire progressività, di Enrico Marello .....	161
La concorrenza fiscale dannosa nell'ordinamento dell'Unione Europea, di Gabriella Perotto.....	183

### *Quinto incontro*

I giovani e la pandemia, di Sonia Bertolini .....	196
Le <i>soft skills</i> nei percorsi formativi scolastici, di Claudia Rasetti .....	205

### *Sesto incontro*

Solidarietà e obbligo vaccinale: quale equilibrio?, di Guido Casavecchia, Gustavo Minervini e Giulia Perrone.....	212
---	-----

### *Settimo incontro*

I fattori ESG e la sostenibilità d'impresa nel percorso culturale e normativo europeo e italiano, di Mia Callegari, Eva Desana e Lavinia Palumbo .....	234
--	-----

### *Ottavo incontro*

L'inserimento nella Costituzione dell'«interesse delle future generazioni» e le sue ricadute sull'istruzione scolastica: aspetti ambientali, "civici" e sociali, di Cristiana Peano e Giorgio Sobrino.....	279
--	-----

### *Nono incontro*

Individuo e collettività nelle istituzioni politiche: tra rappresentanza e libertà di mandato, di Luca Imarisio e Valentina Pazé .....	321
Parlamentari e gruppi tra trasformismo parlamentare e libertà di mandato, di Federica Pasquini .....	349

### *Incontro conclusivo "Confrontarsi col dramma della guerra in Europa: sfide e responsabilità per il mondo dell'informazione e della formazione"*

Il paradosso del diritto penale internazionale, di Mario Dogliani....	370
Confrontarsi col dramma della guerra: la prospettiva del Diritto penale internazionale, di Paolo Caroli.....	380
Il rapporto tra istituzioni politiche e confessionali e il loro impatto sui conflitti armati, di Maria Chiara Ruscazio .....	388

L'Unione Europea e la guerra in Ucraina, di Alberto Miglio.....	397
Il dramma della guerra in Europa: spunti di riflessione, di Francesco Pallante .....	403
Gli autori.....	411

*I curatori*

LUCA IMARISIO – GIORGIO SICHERA – GIORGIO SOBRINO



# LEZIONI DELLA SCUOLA DI CITTADINANZA 2022

---

# La via italiana alla laicità tra giusto procedimento e conformità ai principi dell'ordinamento giuridico<sup>1</sup>

**di Roberto Cavallo Perin**

Professore ordinario di Diritto amministrativo  
Università degli Studi di Torino

1. Due studentesse chiedono che sia affisso il crocifisso nella propria aula di una scuola pubblica, in applicazione del regolamento sugli arredi scolastici del 1924, che un professore invece non vuole durante le sue lezioni. L'assemblea degli studenti di classe delibera a maggioranza che l'esposizione non sia interrotta durante le lezioni del professore, un deliberato che è assunto come proprio dal dirigente scolastico imponendolo ai professori.

La Cassazione (s.u. civili, 9 settembre 2021, n. 24414), innovando i primi due gradi di giudizio, accoglie il ricorso del professore asserendo che è invalido l'ordine di servizio del dirigente di rispettare la deliberazione dell'assemblea studentesca: a) perché non vi è stato un *ragionevole accomodamento*, nemmeno come sollecito ai protagonisti di considerare le molte possibilità concrete di un'esposizione del crocifisso; b) perché comunque non è una soluzione armonica con i

---

<sup>1</sup> Il testo è già comparso in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, n. 1/2022, 197 ss.. La sentenza è invece reperibile al link <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-civile/1927-la-sentenza-delle-sezioni-unite-civili-sul-crocifisso-cass-s-u-n-24414-2021>.

principi dell'ordinamento giuridico, avendo adottato senz'altro l'idea della maggioranza degli studenti, cioè senza accogliere neppure in parte le ragioni del professore (*non nelle mie ore*), né le opinioni degli studenti restati in minoranza, di cui non si dà evidenza alcuna<sup>2</sup>.

2. In Italia manca una *legge formale* che attribuisca alla scuola un potere d'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, che legittimi il dirigente di per sé come organo monocratico, o previa deliberazione d'una assemblea di studenti, o d'altro organo collegiale della scuola, dunque impropriamente s'evoca un'autonomia della comunità scolastica a decidere del crocifisso.

Non è infatti sufficiente avere la rappresentanza istituzionale di una comunità per dare fondamento a poteri d'autorità (principio di legalità), cioè a quei poteri deliberativi che sono impegnativi per tutti gli appartenenti alla comunità medesima, così come non lo è per un Comune, per una Provincia, o per una Regione, che - nonostante il fondamento costituzionale degli enti e delle rispettive comunità (art. 114, Cost.) - sono legittimati a esercitare solo i poteri che la legge ad essi attribuisce (art. 118, co. 1°, Cost.)

Vigente lo Statuto Albertino, il regolamento del 1924 sugli arredi si configurava nell'organizzazione scolastica come norma d'attuazione

---

<sup>2</sup> Oltre ai contributi che qui pubblicati, si vedano per tutti: J.H.H. WEILER, *Il crocefisso a Strasburgo: una decisione «imbarazzante»*, in *Quaderni costituzionali*, n.1/2010, 148-152; *La laicità crocifissa? Il nodo dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di Bin, Brunelli, Pugiotta, Veronesi, Torino, Giappichelli, 2004; N. COLAJANNI, *Il crocifisso di nuovo in Cassazione. Note da amicus curiae*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 12, 2021, 1 ss.; ID., *Dal crocifisso di Stato al crocifisso di classe. Nota a margine di Cass. 9 settembre 2021, n. 24414*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 17, 2021, 1 s.; F. CORTESE, S. MIRATE, *La CEDU e il crocifisso: prodromi, motivi e conseguenze di una pronuncia tanto discussa*, in *Forum dei Quaderni costituzionali*, [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); A. GUAZZAROTTI, *Il Crocifisso visto da Strasburgo*, in *Studium iuris*, n.5/2010, pp. 494 ss.

del principio costituzionale posto in apertura di Statuto, per il quale la “Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato”, mentre gli altri culti allora esistenti erano “tollerati conformemente alle leggi” (art. 1, Statuto). Da ciò l’idea che vi fosse un fondamento, addirittura costituzionale, di quel regolamento del 1924.

La Cassazione, negando l’abrogazione del regolamento del 1924, ha lasciato aperta la questione del suo fondamento legislativo formale, poiché nessun potere regolamentare è dato all’amministrazione se non ove la legge glielo attribuisce (art. 117, co. 6°, Cost.; artt. 3, 4, disp. prel. cod. civ.). Certo si può continuare a intendere il regolamento come norma organizzativa d’attuazione - ma - di un rinnovato assetto costituzionale, quello che - in luogo di un principio identitario dello Stato italiano - protegge il pluralismo delle confessioni religiose (artt. 7 e 8, Cost.), o di quello che - con un cambio di prospettiva - tutela la libertà di ciascuno di professare la propria fede religiosa (art. 19, Cost.), ormai intesa come comprensiva della libertà di non volerne professare alcuna<sup>3</sup>.

L’utilità di un consimile argomentare della Cassazione è quello di poter così legittimare l’affissione in classe di tutti i simboli religiosi e non solo di quello rappresentativo di una determinata fede, senza chiarire se ciò valga solo per le confessioni che l’affissione l’abbiano prevista nell’intesa con lo Stato italiano (art. 7 e 8, Cost.), oppure per ogni credo religioso, non potendosi argomentare dal silenzio del Concordato o delle intese un fondamento alla norma regolamentare

---

<sup>3</sup> Per la cultura laica come patrimonio della società italiana si veda Cass. 24414 del 2021 in esame a pag. 48. La questione è stata l’oggetto di numerosi interventi e commenti che hanno accompagnato i precedenti giurisprudenziali nazionali o sovranazionali, che sono stati ricordati dai contributi che precedono. Qui si consenta l’omaggio a: U. POTOTSCHNIG, *La laicità dello Stato* (1977), ora in ID., *Scritti scelti*, Padova, 1999, pp. 19 ss.

del 1924, ma al contrario un disinteresse di tali fonti in punto arredi e simboli religiosi nelle aule scolastiche pubbliche.

La questione non è così di rilievo se il fondamento costituzionale è ritrovato nel pluralismo religioso inteso, non come confessione, ma come diritto di ciascun individuo a professare liberamente la propria fede religiosa, indicando una scelta ricostruttiva dei principi che apre alla garanzia costituzionale che - si è detto - è ritenuta onnicomprensiva, cioè sia di avere, sia di non averne affatto, un credo religioso, con il conseguente vincolo positivo di ciascuno al rispetto delle libere scelte d'altri.

3. È noto da tempo che l'assenza di una legge che disciplini i conflitti tra le libertà degli individui legittima il giudice a decidere il caso concreto invocando a proprio fondamento i principi dell'ordinamento giuridico, come strumento interpretativo di risoluzione dei conflitti tra posizioni soggettive pari ordinate, di cui occorre offrire un bilanciamento nel caso concreto<sup>4</sup>, indicando il limite coesenziale delle libertà di ciascuno<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Su cui oltre: A. BALDASSARRE, *Privacy e Costituzione. L'esperienza statunitense*, Roma, 1974; si vedano: G.C. HAZARD jr., *The position of the Supreme Court in the contemporary constitutional system of the United States*, in *Costituzione e giustizia costituzionale nel diritto comparato*, a cura di G. Lombardi, Rimini, 1985, 161 s.; G. BRAIBANT, *Le droit administratif français*, Dalloz, Paris, 1984, 220 s. Per il dialogo tra le corti: A. SCHILLACI, *La cooperazione nelle relazioni tra la Corte di giustizia dell'Unione Europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), f. 4, 2012; V. ZAGREBELSKY, *La Corte europea dei diritti dell'uomo dopo sessant'anni. Pensieri di un giudice a fine mandato*, in *Foro it.*, 2012, col. 29; A. SANDULLI, *La Corte di giustizia europea e il dialogo competitivo tra le corti*, in AA. VV., *Il diritto amministrativo oltre i confini*, Milano, pp. 189 ss.; R. GRECO, *Dialogo tra Corti ed effetti nell'ordinamento interno. Le implicazioni della sentenza della Corte costituzionale del 7 aprile 2011, n. 113*, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org), 2011; A. RUGGERI, *Rapporti tra CEDU e diritto interno: Bundesverfassungsgericht e Corte costituzionale allo specchio*, in [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it), 2011; M. D'AMICO e B. RANDAZZO (a cura

La peculiarità del caso in esame è che la Cassazione evidenzia tra i principi quello di un giusto procedimento<sup>6</sup> che occorre osservare per dare un *ragionevole accomodamento* al conflitto insorto tra i diritti

---

di), Interpretazione conforme e tecniche argomentative, Quaderni del Gruppo di Pisa, Torino, 2009; G. TESAURO, *Costituzione e norme esterne*, in *Dir. Unione Europea*, 2009, 195; M. CARTABIA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano*, in *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, a cura di A. Balsamo e R. E. Kostoris, Torino, 2008; L. MONTANARI, *Giudici comuni e Corti sovranazionali: rapporti tra sistemi*, Atti del Convegno di Copanello su la "Corte costituzionale e le Corti d'Europa", in [www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it), 2002, 127.

<sup>5</sup> Sulla relazione tra principi dell'ordinamento giuridico e libertà si vedano tra i tanti: R. ALEXY, *Teoria dei diritti fondamentali*, Bologna, 2012, 551 s.; G. PINO, *Conflitti tra diritti fondamentali. Una critica a Luigi Ferrajoli*, in *Filosofia politica*, 2010, 2, 287; M. CARTABIA, *L'universalità dei diritti umani nell'età dei "nuovi diritti"*, in *Quad. cost.*, 2009; ID., *La Costituzione italiana e l'universalità dei diritti umani*, in *La Costituzione italiana 60 anni dopo: i diritti fondamentali*, (Accademia dei Lincei, Roma, 28-29 febbraio 2008), in [www.astrid-online.it](http://www.astrid-online.it), 2008; ID., *Le sentenze "gemelle": diritti fondamentali, fonti, giudici*, in *Giur. cost.*, 2007, 3475; P. GAETA, *I diritti fondamentali nelle dinamiche delle tre Corti: spunti di riflessione, relazione all'incontro di studio su Giudice penale, giudice costituzionale e Corti soprannazionali*, C.S.M., Roma, 11-13 febbraio 2008, in [www.csm.it](http://www.csm.it), 2008; *I diritti fondamentali e le Corti in Europa* a cura di S. P. Panunzio, Napoli, 2005; L. MONTANARI, *I sistemi di tutela dei diritti in Europa: alcune note sui rapporti tra giudici*, in *La protezione dei diritti fondamentali: Europa e Canada a confronto*, a cura di S. Gambino, Milano, 2004; L. FERRAJOLI, *Diritti Fondamentali: un dibattito teorico*, a cura di E. Vitale, Roma, 2008; J. RAWLS, *Una teoria della giustizia* (1971), tr. it., Milano, 1993; ID., *Political Liberalism*, Columbia U.P., New York, 1993; J. L. MACKIE, *Can There Be a Right-Based Moral Theory?* (1978), in J. WALDRON (ed. by), *Theories of Rights*, Oxford, 1984, 179.

<sup>6</sup> Sul giusto procedimento nel diritto amministrativo come diritto fondamentale da ultimo: Corte cost., 116 del 2020; Corte cost., n. 69 del 2018; Corte cost., n. 103 del 2007; Corte cost., n. 104 del 2007; Corte cost., n. 104 del 2006; Cons. St., Ad. Plen., n. 14 del 1999; per tutt in dottrina: G. SCIULLO, *Il principio del giusto procedimento fra giudice costituzionale e giudice amministrativo*, in *Jus*, 1986; D. Vaiano, *La riserva di funzione amministrativa*, Milano, 1996.

individuali di ciascuno: sentire e tenere conto della libertà di ciascuno nella soluzione del conflitto, in particolare – in conformità al senso proprio della libertà – avere cura di proteggere le libertà che non trovano conforto nelle idee di maggioranza o non sono conformi all'opinione dominante.

Principio del giusto procedimento che dà *forma giuridica* alla rilevazione dei limiti ai diritti come soluzione del conflitto tra essi, che si ritiene in quel caso concreto rispettosa delle convinzioni di ciascuno, poiché tutti i diritti soggettivi trovano un limite coesenziale in quelli d'altri, per la soggezione di ciascuno ad un unico ordinamento giuridico (artt. 1 e 5, Cost.).

4. Seguendo il ragionamento della Cassazione occorre riconoscere che il dirigente scolastico non ha il potere di disporre alcunché, dovendosi limitare l'atto a esplicitare una natura ricognitiva dei limiti che in concreto l'ordinamento giuridico definisce ai diritti di ciascun componente di quella comunità, ricordando che quella scolastica è una comunità particolare.

Trattasi infatti di un'istituzione con un'appartenenza dei partecipi che è largamente ineludibile, indubbia almeno nel periodo d'adempimento dell'obbligo scolastico (art. 34, Cost.), una comunità in cui va garantito il libero insegnamento di libera scienza (art. 33, Cost.). La comunità ha perciò caratteri che rendono ancor più necessario addivenire a quell'accomodamento che non può non essere da tutti percepito come ragionevole, con la reciproca conoscenza dei partecipi alla comunità scolastica delle posizioni che in essa sono in concreto conflitto - ma è necessario consentire anche la partecipazione degli interessati alla composizione del conflitto medesimo<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> A. ROMANO, *Il cittadino e la Pubblica Amministrazione*, in AA. VV., *Il diritto amministrativo degli anni '80. Atti del XXX Convegno di studi di scienza dell'amministrazione (Varenna-Villa Monastero, 20-22 settembre 1984)*,

L'atto del direttore scolastico può dunque nell'interpretazione della Cassazione offrire al più la *sua interpretazione* di quei limiti che si ritiene coesenziali ai diritti soggettivi di ciascun partecipe alla comunità scolastica, offrendo di essi una rilevazione che nega in radice ogni suo atto di volontà in senso proprio, poiché trattasi di limiti ritrovati in ragione di un formale esperimento in concreto di un *giusto procedimento*, utile a pervenire in quel caso concreto ad un *ragionevole accomodamento*, con esclusione *ab origine* di ogni ragione di veto o di maggioranza.

Un'interpretazione che si manifesta in un atto che ha perso tutti i connotati dell'atto autoritativo, ancor più ove inteso come atto vincolato di un regolamento sugli arredi scolastici il cui fondamento monistico nel Re non è più attuale.

Atto d'interpretazione la cui natura giuridica è piuttosto quella dell'*atto paritetico* ove in conformità al suo nuovo fondamento costituzionale si confermi che il suo contenuto non è altro che la

---

Milano, 1987, 158 ss.; R. VILLATA, *Riflessioni in tema di partecipazione al procedimento e legittimazione processuale*, in *Dir. proc. amm.*, fasc. 1, 1992, p. 172; F. LEDDA, *Problema amministrativo e partecipazione al procedimento*, in *Dir. amm.*, 1993, p. 166; G. MORBIDELLI, *Il procedimento amministrativo*, in *Diritto amministrativo*, tomo II, a cura di L. MAZZAROLLI, G. PERICU, A. ROMANO, F.A. ROVERSI MONACO, F.G. SCOCA, Bologna, 1993, p. 1276-1277; F. FIGORILLI, *Il contraddittorio nel procedimento (dal processo al procedimento con pluralità di parti)*, Napoli, 1996, 184 ss.; M. OCCHIENA, *Prime riflessioni sugli interessi procedurali dopo la legge sul procedimento amministrativo*, in *Itinerari e vicende del diritto pubblico in Italia. Amministrativisti e costituzionalisti a confronto*, a cura di R. Ferrara, S. Sicardi, Padova, 1998, p. 289 ss.; M. CLARICH, *Garanzia del contraddittorio nel procedimento*, in *Dir. amm.*, fasc. 1, 2004, p. 59 ss.; R. PROIETTI, *La partecipazione al procedimento*, in AA. VV., *Codice dell'azione amministrativa*, a cura di M.A. Sandulli, Milano, 2011, p. 488. In giurisprudenza per un ruolo collaborativo della partecipazione: Cons. St., Ad. plen., 15 settembre 1999, n. 14; Cons. St., sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3500; Cons. St., sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6378; Cons. St., sez. VI, 10 febbraio 2020, n. 1001; Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia, sez. giurisd., 4 marzo 2021, n. 189.



rilevazione dei limiti che sono coessenziali ai diritti soggettivi di una determinata comunità scolastica, accogliendo quelle soluzioni che siano - oggettivamente e soggettivamente percepite - come un modo concreto di una classe scolastica di consentire a tutti i suoi componenti un ragionevole esercizio delle proprie libertà individuali, in considerazione di quelle d'altri.

Interpretazione che il dirigente scolastico offre formalmente in ragione del suo ruolo istituzionale d'organizzazione, che è necessario al funzionamento della struttura scolastica, un ruolo che riguarda tutti i componenti della relativa comunità, siano essi lavoratori o studenti, ma che con riguardo ai primi si precisa - come nel caso in esame - anche in esercizio dei poteri del datore di lavoro (d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 5, c. 2), che in ogni caso trova gli indicati limiti procedurali e sostanziali definiti per il caso concreto dai principi dell'ordinamento giuridico.

Trattasi di un'interpretazione che - come ogni altra sui limiti ai diritti soggettivi - è sottoposta al sindacato del giudice ordinario o amministrativo (artt. 113 e 103, Cost.), ad opera di chi si senta in tale contesto inadeguatamente tutelato in via procedimentale o sostanziale (artt. 24, 113, Cost.).

5. La Cassazione, si è detto, ha ritenuto che il regolamento non sia stato abrogato, ma che di tale norma sugli arredi scolastici si possa dare un'interpretazione adeguatrice ai principi costituzionali, con l'effetto - forse indesiderato - di includere in via interpretativa tra gli arredi della scuola i simboli di ogni fede religiosa, ivi compresi quelli di chi non ne ha alcuna, fermo restando il ritratto del Capo dello Stato

sulla cui persistenza in aula – stante la vigenza del regolamento del 1924<sup>8</sup> - non è necessario alcun bilanciamento.

---

<sup>8</sup> R. d. 30 aprile 1924, n. 965, art. 118: “Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula l’immagine del crocifisso e il ritratto del Re”. Quest’ultimo è stato sostituito in tutte le scuole della Repubblica italiana da quello del suo Presidente, sino a quando il d.p.r. 7 aprile 2000, n. 121, *Regolamento recante disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell’Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici* è stato da alcuni inteso come abrogativo dell’affissione nelle classi scolastiche – oltreché del crocifisso - anche dell’immagine del Presidente della Repubblica, unicamente perché la norma ha prescritto che all’esposizione della bandiera dentro alcuni edifici pubblici dovesse essere affiancata anche l’immagine del Presidente della Repubblica italiana (art. 6, co. 3). Senonché il regolamento del 1924 sugli arredi degli edifici scolastici mi pare resti una norma speciale, che è per ciò solo inidonea a subire un effetto abrogativo dalla norma che disciplina l’esposizione delle bandiere e con essa in taluni casi dell’effigie del Presidente (art. 6, co. 3, d.p.r. n. 121 del 2000, cit).

## Gli autori

ALESSANDRA ALGOSTINO, Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Torino

SONIA BERTOLINI, Professoressa associata di Sociologia dei processi economici e del lavoro nell'Università degli Studi di Torino

MIA CALLEGARI, Professoressa ordinaria di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Torino

PAOLO CAROLI, Ricercatore di Diritto penale nell'Università degli Studi di Torino

GUIDO CASAVECCHIA, Dottorando in Diritti e Istituzioni nell'Università degli Studi di Torino

ROBERTO CAVALLO PERIN, Professore ordinario di Diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Torino

ANNA COSTANTINI, Assegnista di ricerca in Diritto penale nell'Università degli Studi di Torino

EVA DESANA, Professoressa ordinaria di Diritto commerciale nell'Università degli Studi di Torino

MARIO DOGLIANI, Professore emerito di Diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Torino

ROSARIO FERRARA, Professore emerito di Diritto amministrativo dell'Università degli Studi di Torino

EDOARDO FERRERO, Avvocato del Foro di Torino, Dottore di Ricerca

ANNA GRIGNANI, Dottoranda in Sustainable and solidarity-based democracy: rights, duties and institutions nell'Università del Piemonte Orientale

LUCA IMARISIO, Professore associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Torino

ENRICO MARELLO, Professore ordinario di Diritto tributario nell'Università degli Studi di Torino

ALBERTO MIGLIO, Ricercatore di Diritto dell'Unione Europea nell'Università degli Studi di Torino

GUSTAVO MINERVINI, Assegnista di ricerca in Diritto internazionale nell'Università degli Studi di Torino

FRANCESCO PALLANTE, Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Torino

FEDERICA PASQUINI, Dottoranda in Diritti e Istituzioni nell'Università degli Studi di Torino

VALENTINA PAZÉ, Professoressa associata di Filosofia politica nell'Università degli Studi di Torino

CRISTIANA PEANO, Professoressa ordinaria di Arboricoltura nell'Università degli Studi di Torino

GABRIELLA PEROTTO, Dottoressa di ricerca in Diritti e Istituzioni nell'Università degli Studi di Torino

GIULIA PERRONE, Dottoranda in Diritti e Istituzioni nell'Università degli Studi di Torino

ANNAMARIA POGGI, Professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Torino

ANNA MARIA PORPORATO, Professoressa associata di Diritto amministrativo nell'Università degli Studi di Torino

SARA PRANDI, Dottoranda in Diritto penale nell'Università degli Studi di Genova

CLAUDIA RASETTI, Psicologa e Psicoterapeuta

MARIA CHIARA RUSCAZIO, Professoressa associata di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università degli Studi di Torino

GIORGIO SICHERA, Dottorando in Diritti e Istituzioni nell'Università degli Studi di Torino

GIORGIO SOBRINO, Professore associato di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Torino



Questa pubblicazione rappresenta la terza tappa di un percorso di riflessione sui diritti e i doveri di cittadinanza, elaborato a partire dalle lezioni della Scuola di Cittadinanza, iniziativa di terza missione organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, nelle sedi di Torino e Cuneo, a partire dal 2018.

A differenza delle due precedenti edizioni delle Lezioni della Scuola, inevitabilmente segnate dall'esigenza del confronto con la situazione di emergenza legata alla pandemia Covid-19, l'edizione del 2022 è stata immaginata come l'occasione per un ritorno alla "fisiologia" del dibattito pubblico in tema di diritti e doveri di cittadinanza: un confronto "fuori dall'emergenza", dedicato al problematico rapporto tra individuo e collettività, alla luce dei principi di autonomia e responsabilità, declinato in relazione a diversi profili legati appunto ai diritti e ai doveri fondamentali. Dal problema dell'esposizione dei simboli religiosi nelle scuole a quello del rapporto tra individui e collettività nelle istituzioni politiche rappresentative; alla questione dei doveri di solidarietà in materia fiscale; a quella dei presupposti di politica del diritto alla base delle scelte in materia di responsabilità penale, nella dialettica tra liberalismo e "paternalismo"; ad una riflessione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento ai profili della digitalizzazione e della transizione ecologica; alla tematica dei fattori ESG in relazione alla responsabilità sociale e ambientale delle imprese; a quella degli equilibri tra solidarietà sociale e libertà individuale in riferimento agli obblighi vaccinali. Quanto agli aspetti più strettamente legati al mondo dell'istruzione (sempre oggetto di particolare attenzione nella Scuola di Cittadinanza), si propone una riflessione sulle "soft skills" nei percorsi formativi scolastici e sul tema delle competenze relazionali, nonché sul recente inserimento tra i principi fondamentali della Costituzione dell'"interesse delle generazioni future" e sulle sue ricadute sull'istruzione scolastica.

Nell'ultima parte del Volume sono poi raccolti gli interventi di una tavola rotonda conclusiva sul tema del ritorno della guerra in Europa, con particolare riferimento alle "sfide" ed alle responsabilità connesse per il mondo dell'istruzione e della comunicazione, che la Scuola ha ritenuto necessario organizzare a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino. Il filo conduttore di tali interventi (e l'obiettivo della stessa tavola rotonda) consiste nel richiamo alla necessità di mantenere un approccio di riflessione critica ed aperta – anche in un contesto in cui la drammaticità delle condizioni impone la nettezza delle posizioni e delle attribuzioni di responsabilità –, nella convinzione che la repulsione rispetto all'idea per cui possa essere la guerra a tornare a ridefinire i confini dell'Europa debba essere anche repulsione rispetto all'idea per cui la guerra stessa possa arrivare a ridefinire i nostri "confini etici".

Luca Imarisio è professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università di Torino  
Giorgio Sichera è dottorando in Diritti e Istituzioni presso l'Università di Torino  
Giorgio Sobrino è professore associato di Diritto costituzionale presso l'Università di Torino